

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

(approvato con deliberazione di G.C. n.295/22 e modificato con deliberazione di G.C. n.216/24)

CAPO I

Profili organizzativi dell'Avvocatura e disciplina della funzione legale

Articolo 1.

(L'Avvocatura Comunale)

1. L'Avvocatura Comunale rappresenta e difende il Comune in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, nelle controversie per le quali è previsto il patrocinio obbligatorio di un avvocato e, nelle restanti materie, nelle controversie giudiziali non demandate ad altri uffici dell'Ente.
2. Nelle materie di cui al comma 1, l'Avvocatura svolge attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore dell'Amministrazione, secondo le norme del presente regolamento.
3. Nell'ambito dell'assetto macrostrutturale dell'Ente, l'organizzazione dell'Avvocatura è dettata dal Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune, quale struttura di immediato supporto al Sindaco e agli Assessori nella materia legale articolata in strutture organizzative interne di livello dirigenziale, secondo competenze per gruppi omogenei di materie individuate in applicazione dei criteri di riparto di giurisdizione e dei principi di specializzazione professionale.
4. Gli affari consultivi e contenziosi, anche ai fini dell'osservanza dell'art.9, comma 5, del D.L. 90/2014, sono distribuiti alle strutture organizzative interne secondo sistemi automatici e/o informatici, in conformità al principio di specializzazione professionale e in coerenza alle materie di competenza di ciascun Ufficio. All'interno di ciascun Ufficio, gli affari consultivi e contenziosi sono assegnati agli avvocati dell'Ente nell'osservanza del principio di parità di trattamento, avuto riguardo alla complessità e rilevanza dei singoli affari.
5. In seno all'Avvocatura, in vista dello svolgimento di funzioni specifiche, possono essere istituite Unità Organizzative Autonome e/o Unità di Progetto, in conformità al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
6. L'Avvocatura Comunale può stipulare convenzioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 244/2007, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza, difesa, domiciliata, assistenza e consulenza in favore di altri enti locali oltre che delle istituzioni, fondazioni, aziende speciali

e società *in house* del Comune.

Articolo 2

(Compiti e prerogative degli Avvocati del Comune)

1. Gli avvocati del Comune sono dipendenti dell'Ente, inquadrati nella qualifica dirigenziale o nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, secondo il sistema di classificazione del personale di cui ai vigenti CCNL. Sono iscritti per l'Ente nell'elenco speciale di cui all'art.23 della legge 247/2012 ed incardinati nell'Avvocatura Comunale.
2. Agli avvocati del Comune è assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, sia contenziosi che consultivi.
3. In virtù della autonomia organizzativa e della indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica prescritta dall'ordinamento professionale, gli avvocati del Comune:
 - sono direttamente responsabili degli affari legali loro affidati, rispondendo personalmente di ogni eventuale omissione, negligenza o imperizia, ed avvalendosi, per l'espletamento delle attività di segreteria e di supporto alle attività legali, del personale amministrativo della struttura organizzativa di appartenenza;
 - nell'esercizio dell'attività professionale relativa agli affari legali ad essi assegnati operano senza vincolo di gerarchia e subordinazione;
 - si avvalgono e coordinano i praticanti avvocati loro assegnati.
4. Per effetto del grado di autonomia e di responsabilità che ne caratterizza il ruolo, gli avvocati dell'Ente, fermo il rispetto dell'orario di servizio, svolgono la propria attività senza vincolo di orario, organizzano le assenze dal servizio in maniera tale da assicurare il rispetto dei termini cui soggiace l'attività difensiva e consulenziale e sono assoggettati a rilevamento della sola presenza in servizio attraverso un'unica timbratura giornaliera con il badge in dotazione.
5. Il Comune garantisce, nei limiti delle risorse disponibili, una dotazione organica di legali e di personale amministrativo adeguata alla quantità e qualità degli affari da trattare, oltre ad ambienti e a dotazioni strumentali e tecniche idonei all'espletamento della funzione legale.
5. Il Comune agevola e assicura l'assolvimento da parte dei propri avvocati degli obblighi di formazione continua di cui all'art.11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

6. Gli avvocati del Comune, per tutti gli aspetti inerenti alla professione forense, sono soggetti anche al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine, per cui, in caso di apertura, da parte del Comune, di procedimento disciplinare a carico di un iscritto nell'elenco speciale, l'Avvocato Generale ovvero l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ne darà informazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

7. L'amministrazione comunale provvede al rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo degli avvocati ed incentiva il conseguimento del titolo di cassazionista e l'iscrizione nel relativo albo speciale attraverso il rimborso delle relative spese, ivi comprese le tasse di iscrizione.

Articolo 3

(Incarichi dirigenziali e modalità di reclutamento)

1. I responsabili degli uffici dirigenziali in cui è articolata l'Avvocatura sono nominati dal Sindaco tra gli Avvocati del Comune aventi qualifica dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

2. Per l'accesso alla qualifica di dirigente avvocato del Comune, oltre ai requisiti prescritti dall'ordinamento per la qualifica dirigenziale, è necessaria l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

3. Il responsabile di vertice dell'Avvocatura Comunale, è l'Avvocato Generale il quale svolge le funzioni attribuitegli dal presente regolamento e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Alle strutture organizzative interne in cui è articolata l'Avvocatura comunale sono preposti i dirigenti avvocati, i quali distribuiscono gli affari contenziosi e consultivi tra gli avvocati assegnati al proprio ufficio secondo criteri di parità di trattamento e/o di specializzazione professionale, individuando gli affari da trattare in proprio. Ai soli fini organizzativi volti a favorire la sostituzione del difensore in caso di cessazione dal servizio, l'avvocato incaricato di controversia avente valore superiore ad euro 25.000, ferma la propria autonomia e la propria esclusiva responsabilità nella trattazione del contenzioso, si costituisce in giudizio con indicazione del conferimento della procura anche in capo al Dirigente legale preposto alla struttura organizzativa di appartenenza.

5. Gli avvocati dell'Ente appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sono reclutati con pubblico concorso, con procedure di mobilità o, in alternativa, con procedure interne di interpello per la modifica del profilo professionale. L'interpello è indetto con disposizione del Direttore

Generale ed è rivolto ai dipendenti dell'Ente della medesima Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che abbiano il profilo professionale amministrativo e che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. Nel caso in cui, a seguito dell'interpello, pervengano domande in numero superiore ai posti da ricoprire, la scelta dei dipendenti da destinare al profilo di avvocato è compiuta attraverso procedura selettiva interna, basata sulla valutazione dei titoli e su colloquio. A tal fine, il Direttore Generale, con la disposizione di indizione dell'interpello, definisce il contenuto del colloquio ed i punteggi progressivi da attribuire alle seguenti categorie di titoli: titolo di studio universitario post lauream; esperienza pregressa nello svolgimento dell'attività forense maturata in maniera continuativa per almeno un triennio negli ultimi dieci anni e comprovata da costituzioni in giudizio; ogni altro titolo ritenuto rilevante. La commissione di valutazione, nominata dal Direttore Generale, è costituita dall'Avvocato Generale, che la presiede, da un dirigente della Direzione Generale, anche ai fini della valutazione delle esigenze di personale degli uffici di provenienza dei candidati, e da un dirigente amministrativo dell'Ente.

6. Per il personale legale reclutato a seguito di procedura di interpello, nei due anni successivi alla disposizione di modifica del profilo professionale, può essere disposto il rientro nel profilo professionale originario su istanza dell'interessato ovvero sulla base di una relazione dell'Avvocato Generale da cui emergano significative criticità nello svolgimento dell'attività di legale dell'Ente.

Articolo 4

(Attività di rappresentanza e difesa)

1. Gli avvocati del Comune, relativamente alle controversie di cui all'art.1, comma 1, del presente regolamento, rappresentano e difendono l'Ente innanzi a tutte le autorità giudiziarie, ivi comprese le Magistrature Superiori, e in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, nazionali e internazionali, curando in piena autonomia e con assunzione diretta delle relative responsabilità, gli affari contenziosi loro affidati.

2. Ai fini della istruttoria dei relativi fascicoli, corrispondono direttamente con i vertici amministrativi e politici dell'Ente interessati dal contenzioso per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili all'espletamento degli incarichi.

3. Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura tutti gli elementi utili alla difesa in giudizio, provvedendo alla loro trasmissione con la massima sollecitudine. In particolare, gli uffici competenti nella materia oggetto della

controversia, sono tenuti a trasmettere all'Avvocatura, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva maggior sollecitudine in caso di procedure d'urgenza, dettagliata relazione in fatto e in diritto ed ogni utile chiarimento in ordine a ciascun motivo posto a base del ricorso o della pretesa azionata da o nei confronti del Comune, oltre a copia della relativa documentazione.

4. I Dirigenti degli uffici tecnici, nel caso in cui in una controversia venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio e l'avvocato incaricato ravvisi la necessità della nomina di un consulente tecnico di parte, provvedono a fornire all'Avvocatura, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, il nominativo del tecnico che assumerà il relativo incarico.

5. Nel caso in cui, nell'ambito di controversie pendenti, siano avanzate proposte transattive che il Dirigente dell'ufficio competente nella materia oggetto della lite ritenga convenienti per l'Ente, l'avvocato incaricato del contenzioso rende il proprio parere sull'atto di transazione ai fini della definitiva decisione da assumersi da parte dell'organo competente.

6. Gli uffici legali dell'Avvocatura, relativamente al contenzioso rilevante, di valore superiore ad € 1.000.000, indirizzano per conoscenza all'Assessore all'Avvocatura la corrispondenza relativa alle diverse fasi del contenzioso.

Articolo 5

(Disciplina della funzione legale)

1. L'Avvocatura, relativamente ai giudizi di cui all'art.1 comma 1, si costituisce in tutte le liti passive civili ed amministrative senza necessità di ulteriore autorizzazione e sulla scorta di mandato speciale o, laddove consentita, di procura generale alle liti, rilasciata dal Sindaco o, in caso di assenza, dal Vicesindaco.

2. L'Avvocato Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione della lite, laddove ravvisi ragioni, anche processuali, che possano indurre ad evitare la partecipazione al giudizio, ne dà sollecita e motivata comunicazione all'ufficio o agli uffici di amministrazione attiva aventi competenze nella materia oggetto del contenzioso, assegnando loro un termine, non superiore a 10 giorni, per esprimere un eventuale diverso orientamento. In mancanza, la decisione di non costituzione in giudizio si intende condivisa. Nel caso in cui, invece, il Dirigente dell'ufficio interessato dalla controversia manifesti motivatamente un orientamento difforme, la decisione definitiva in merito alla costituzione in giudizio è assunta dall'Avvocato Dirigente dell'ufficio competente alla trattazione della lite con

comunicazione motivata.

3. Le liti attive in materia civile ed amministrativa sono promosse dall'Avvocatura su motivata richiesta del Sindaco, degli Assessori, del Direttore Generale, del Segretario Generale, del Capo di Gabinetto, o dei Dirigenti degli uffici dell'Ente competenti nella materia oggetto della potenziale lite, salvo che dalla disamina della questione l'Avvocato Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare si esprima motivatamente nel senso della insussistenza dei presupposti per la proposizione della domanda giudiziale.

4. Nella materia penale, la decisione in merito alla costituzione di parte civile del Comune è assunta con apposita delibera di Giunta nei casi e con le modalità riportate di seguito:

a) per i reati di peculato (art. 314 c.p.), corruzione (art. 318 e 319 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater), traffico di influenze illecite (art. 346-bis), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353-bis c.p.), astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter comma I c.p.), truffa aggravata (art. 640 cpv. n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), estorsione (629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), aggravate ai sensi dell'art. 7 D.L. 13/05/91 n. 152, come convertito dalla L. 12/07/91 n. 203, lottizzazione abusiva c.d. formale o materiale, traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) e di disastro ambientale, anche colposo (artt. 434, 449 c.p.), la Giunta delibera l'azione risarcitoria nell'ambito dei procedimenti penali, su proposta del Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente in materia penale, salvo che l'Assessore all'Avvocatura ritenga di dover richiedere all'Avvocatura, ai fini della valutazione circa l'opportunità della costituzione di parte civile, un approfondimento giuridico sulla natura e le circostanze del reato contestato, in rapporto all'imputazione formulata, previo esame degli atti di indagini preliminari. All'esito del relativo approfondimento, l'Assessore, ove ritenga di non dare seguito alla proposta di delibera di costituzione di parte civile, comunica la relativa decisione all'Avvocatura. Resta in ogni caso fermo l'esercizio dell'azione risarcitoria civile in caso di condanna. Nelle sopraccitate ipotesi, ove ne ravvisi l'opportunità, il Sindaco può nominare i legali dell'Avvocatura comunale difensori della persona offesa dal reato affinché esercitino fin dalla fase delle indagini preliminari i diritti e le facoltà attribuite alla stessa ai sensi dell'art. 90 cpp;

b) per tutti gli altri reati, la Giunta delibera la costituzione di parte civile del Comune a seguito di richiesta indirizzata al Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente in materia penale dal Sindaco, da un Assessore, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale o da uno dei Dirigenti degli uffici dell'Ente. La relativa richiesta, eccezion fatta per quella proveniente dal Sindaco, deve essere condivisa e sottoscritta anche dall'Assessore all'Avvocatura. Alla richiesta segue la predisposizione della proposta di delibera di Giunta da parte del Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente in materia penale, il quale può segnalare eventuali criticità all'Assessore all'Avvocatura ai fini delle sue definitive determinazioni.

Articolo 6

(Impugnazione di sentenze)

- 1.** Nel caso in cui un grado di giudizio si concluda con una sentenza sfavorevole al Comune e l'ordinamento preveda la possibilità di proporre impugnativa, l'Avvocatura, oltre ad inviare tempestivamente al Servizio interessato dalla controversia copia della decisione, esprime il proprio orientamento in ordine alla opportunità di accettarla o di impugnarla, fatta salva la disciplina di cui al successivo comma 6. Alla redazione e sottoscrizione del relativo parere provvede l'avvocato incaricato della controversia. Il parere è sottoscritto anche dal dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione della lite, al solo fine di garantire l'uniformità di indirizzo dell'Avvocatura.
- 2.** Entro il termine di giorni 10 dal ricevimento del parere, il Dirigente del Servizio interessato dalla controversia esprime il proprio avviso in merito alla decisione di accettare o gravare la pronuncia. In mancanza, l'orientamento espresso dall'Avvocatura si intende condiviso.
- 3.** Nel caso in cui il Dirigente del Servizio interessato dalla controversia manifesti motivatamente un orientamento difforme dall'indirizzo dell'Avvocatura, l'avvocato incaricato, nelle modalità di cui al comma 1, dovrà assumere la decisione definitiva, anch'essa motivata, di accettare o di impugnare la sentenza.
- 4.** Nel caso in cui venga assunta la decisione di accettare la sentenza, nonché laddove l'ordinamento non preveda la possibilità di proporre impugnativa, il Servizio interessato dalla controversia provvede al compimento di ogni atto consequenziale alla pronuncia o comunque necessario alla relativa completa esecuzione; in particolare, ove la sentenza contenga la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro ovvero determini un obbligo di restituzione a carico dell'Ente, compie gli atti necessari al relativo pagamento, ivi

compresa, se del caso, la proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000.

5. Nel caso in cui venga assunta la decisione di impugnare, il Servizio interessato dalla controversia, ove l'efficacia della sentenza non sia sospesa, predispone gli atti di cui al comma precedente, necessari alla relativa esecuzione, facendo espressamente salvo ed impregiudicato l'esito della impugnativa.

6. Per le sentenze emesse dal Giudice di Pace, non si provvede alla redazione del parere di cui al comma 1. L'avvocato incaricato decide direttamente ed autonomamente se proporre l'impugnazione, anche su richiesta del Servizio interessato dalla controversia, cui ne dà tempestiva comunicazione. Il Servizio interessato dalla controversia, ove la sentenza contenga la condanna del Comune al pagamento di somme di danaro, predispone gli atti necessari al relativo pagamento, da disporre facendo espressamente salvo ed impregiudicato l'esito della eventuale impugnativa.

7. Per le sentenze emesse dal Tribunale in composizione monocratica l'avvocato incaricato della controversia redige e sottoscrive autonomamente il parere con il quale esprime il proprio orientamento in ordine alla opportunità di accettare o di impugnare la sentenza sfavorevole. Nel caso in cui il relativo parere non sia condiviso dal Dirigente del Servizio interessato dalla controversia, la decisione definitiva è assunta dall'Avvocatura con parere definitivo sottoscritto, oltre che dall'avvocato incaricato della controversia, anche dall'Avvocato Dirigente dell'ufficio competente alla trattazione della lite.

8. Nel caso in cui un grado di giudizio si concluda con una sentenza favorevole al Comune con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite, al recupero delle relative somme provvede l'Avvocatura.

Articolo 7

(Attività di consulenza e assistenza)

1. Gli avvocati del Comune svolgono attività di assistenza e consulenza giuridico-legale in favore degli organi dell'Amministrazione rendendo pareri e partecipando a riunioni e/o gruppi di lavoro.

2. I pareri possono essere richiesti all'Avvocatura dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale, dal Capo di Gabinetto e dai Dirigenti dell'Ente e sono resi dall'avvocato designato dal dirigente avvocato dell'ufficio

dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare consultivo entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di assegnazione, salvo casi di particolare complessità attestati dal dirigente avvocato di riferimento.

3. La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, non può riguardare scelte di merito, deve essere corredata della documentazione relativa alla fattispecie concreta e deve contenere la formulazione di uno o più quesiti giuridici unitamente alla esposizione della tesi sostenuta dal dirigente richiedente il parere. L'incompletezza della documentazione impedisce la decorrenza del termine di 20 giorni per l'evasione della richiesta.

4. Nel caso in cui, ai fini della definizione del parere, debbano essere acquisiti chiarimenti o documenti ulteriori dal soggetto richiedente, il relativo termine resta sospeso dalla data della richiesta fino alla data di ricevimento degli elementi integrativi.

5. Il parere è sottoscritto dall'avvocato incaricato, che lo rende in piena autonomia e con assunzione diretta delle relative responsabilità, nonché, al solo fine di garantire l'uniformità di indirizzo dell'ufficio, dall'Avvocato Dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare. Eccezionalmente, il predetto dirigente avvocato, avuto riguardo alla rilevanza della questione, nell'assegnare il parere può qualificarlo di interesse generale. In tal caso, l'avvocato incaricato, comunica agli altri avvocati dell'ufficio di appartenenza, i contenuti della richiesta di parere e la propria bozza di risposta, ai fini della formazione di un orientamento comune, dando termine agli altri avvocati per far pervenire proprie eventuali osservazioni. Nel caso di opinioni divergenti, il dirigente dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione dell'affare provvede alla conferma o alla riassegnazione della richiesta di parere, tenuto conto delle diverse opinioni espresse.

6. Avuto riguardo al disposto di cui all'art. 6 del vigente regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli, le decisioni sulle istanze di accesso a pareri legali resi nello svolgimento dell'attività consultiva sono assunte dagli uffici o soggetti che hanno richiesto il parere o, comunque, dagli uffici o soggetti che se ne sono avvalsi nello svolgimento della propria attività.

7. Gli avvocati dell'Ente, su designazione del dirigente avvocato di riferimento, ovvero su richiesta del Direttore Generale o del Capo di Gabinetto, partecipano a riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro, anche di natura interdisciplinare, prestando assistenza legale, con esclusione di ogni compito o attività estranea alla relativa funzione.

Articolo 8

(Assemblea degli avvocati)

1. Per la discussione di problematiche in grado di incidere sulla funzionalità dell'Avvocatura e in tutti gli altri casi in cui l'Avvocato Generale ritenga opportuna la discussione o il confronto con tutti gli avvocati dell'Ente, è convocata l'Assemblea degli Avvocati del Comune.
2. L'Assemblea è presieduta dall'Avvocato Generale che la indice d'ufficio o su richiesta di almeno 10 avvocati. Nel corso dell'Assemblea è garantita a ciascun avvocato la possibilità di intervento sulle tematiche in discussione.

CAPO II

Disciplina della pratica forense presso l'Avvocatura del Comune

Articolo 9

(Pratica forense presso l'Ente)

1. Presso l'Avvocatura del Comune di Napoli può essere svolto il tirocinio professionale di cui all'art.41 della legge n.247/2012 nel rispetto dell'ordinamento della professione forense e del presente regolamento.
2. La durata del periodo di pratica forense presso l'Avvocatura è fissata in misura pari al tempo massimo consentito dal legislatore che, allo stato, è pari a 12 mesi ex art.41, comma 6, lett.b) della legge 247/2012.

Articolo 10

(Selezione dei Praticanti)

1. I giovani laureati da ammettere alla pratica forense presso l'Avvocatura Comunale sono individuati previa procedura selettiva per soli titoli che verrà bandita con cadenza annuale per un numero di posti pari a 10 ovvero per il differente numero che può essere determinato dall'Avvocato Generale con propria disposizione.
2. I requisiti di ammissione alla selezione, da possedere alla data di scadenza della presentazione della domanda, sono i seguenti:
 - a. diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
 - b. requisiti prescritti dall'art.17, comma 4, della L. n.247/2012 per l'iscri-

zione nel registro dei praticanti;

- c. non aver svolto un periodo di tirocinio forense pari a 12 mesi presso una pubblica amministrazione.

3. L'Avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed è fatta richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli di pubblicazione dell'avviso sulla propria pagina web istituzionale.

Articolo 11

(Modalità di selezione)

1. Alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.10 provvede il R.U.P. nominato tra i dipendenti di categoria D dell'Avvocatura.

2. La selezione per titoli è curata da apposita Commissione nominata dall'Avvocato Generale e composta da un dirigente e da due dipendenti di categoria D dell'Avvocatura, e coadiuvata da un segretario, con funzioni di verbalizzante, individuato ugualmente tra i dipendenti di categoria D dell'Avvocatura.

3. Il R.U.P., all'esito della fase di ammissione ed esclusione dalla procedura, trasmette alla commissione l'elenco dei soggetti ammessi, corredato delle relative istanze di partecipazione e dei relativi curricula.

4. La Commissione provvede alla formazione della graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) punteggio attribuito al voto finale di laurea secondo la seguente tabella. In caso di laurea triennale seguita da specialistica, ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto del solo punteggio finale del corso di laurea specialistico.

Votazione	Punteggio
110 e lode (o voto equivalente)	12
110 (o voto equivalente)	11
da 106 a 109 (o voti equivalenti)	9
da 100 a 105 (o voti equivalenti)	7
da 96 a 98 (o voti equivalenti)	5
a 91 a 95 (o voti equivalenti)	3
90 (o voto equivalente)	1

- b) anzianità di iscrizione all'albo dei praticanti avvocati: 2 punti per ogni mese o frazione di mese per un massimo di mesi 6;

- c) abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui all'art.41, comma 12, della Legge Professionale n. 247/2012 e ss.mm.ii – 6 punti.
5. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
6. La graduatoria così formata sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente e resterà in vigore fino alla successiva selezione.

Articolo 12

(Attivazione della pratica)

1. I soggetti utilmente collocati in graduatoria, ai fini della attivazione della pratica forense presso l'Ente, sottoscrivono un accordo in cui saranno riportate le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio, ivi compresi gli obblighi di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritti, di modifica del nominativo del dominus presso il medesimo, nonché i requisiti ed i tempi per il riconoscimento del rimborso spese come disciplinato dal successivo art. 19.
2. Per ciascun praticante, il competente ufficio delle Risorse Umane, su richiesta dell'Avvocatura Comunale, provvede all'apertura di una posizione assicurativa temporanea per tutta la durata della pratica.
3. Nel caso di rinuncia, di revoca, di ultimazione o di qualsiasi altra causa di cessazione della pratica, l'Avvocatura può attivare ulteriori tirocini onde coprire i posti resisi vacanti facendo ricorso alla graduatoria dell'ultima selezione approvata fino a copertura del numero di posti indicati nell'ultimo avviso di selezione pubblicato.

Articolo 13

(Assegnazione ai servizi)

1. L'Avvocato Generale dispone l'assegnazione dei praticanti avvocati ammessi al tirocinio ai Servizi legali dell'Avvocatura, d'intesa con i relativi Dirigenti e in relazione alle esigenze dell'attività dei singoli servizi.
2. A seguito dell'assegnazione di praticanti ai servizi legali, ciascun Avvocato Dirigente individua all'interno del personale legale del proprio servizio, l'avvocato alla cui diretta responsabilità viene affidato il praticante il quale svolgerà la propria attività secondo le indicazioni e direttive fornite dal medesimo avvocato.
3. Gli avvocati assegnatari dei praticanti, unitamente al Dirigente del servizio legale di appartenenza in qualità di supervisore, hanno il dovere di provvedere

alla formazione teorico-pratica dei praticanti, avendo cura che essa consenta di implementarne il bagaglio di esperienze e competenze professionali; gli avvocati assegnatari hanno, altresì, l'onere di verificare il diligente svolgimento della pratica tanto ai fini delle relazioni periodiche da effettuarsi ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quanto ai fini dell'attestazione mensile propedeutica alla corresponsione del rimborso spese previsto.

Articolo 14

(Modalità di espletamento della pratica)

1. I praticanti avvocati garantiscono la assiduità del tirocinio e l'impegno quotidiano. Il tirocinio si svolge sia presso gli uffici dell'Avvocatura che presso i singoli plessi giudiziari, secondo le indicazioni fornite dall'avvocato assegnatario cui è domandata la formazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art 13.
2. I praticanti avvocati sono tenuti a svolgere la pratica osservando le direttive e le modalità individuate dall'avvocato assegnatario. Il Dirigente di ogni Servizio istituisce un registro delle presenze dei praticanti avvocati affidati al suo servizio o settore, ove sono registrate le presenze giornaliere ovvero le assenze, le quali vanno previamente comunicate dal praticante all'avvocato affidatario.
3. Le attività di verifica periodica della pratica, secondo le prescrizioni regolamentari del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono curate dagli avvocati affidatari.

Articolo 15

(Compiti e funzioni dei Praticanti)

1. L'attività svolta dal praticante avvocato per delega e/o in sostituzione dell'avvocato assegnatario del giudizio è finalizzata al perfezionarsi dell'iter formativo e non può comportare alcuna pretesa economica, neppure con riferimento ai compensi professionali. Si applicano le previsioni di cui alla L. 247/2012 e ss.mm.ii e al DM 70/2016 e al suo regolamento attuativi recante la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione forense.
2. Qualora i praticanti avvocati ammessi a svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura siano già abilitati al patrocinio, essi possono, previa delega dell'avvocato assegnatario e sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo, partecipare alle udienze innanzi al Giudice di Pace ed al Giudice monocratico in materia penale, per i reati di cui all'art. 7 della L. 479/99, come modificato dal d.l. 7.4.2000 n. 82 e integrato dalla legge di conversione n. 144 del 5 giugno

2000, in sostituzione del titolare dell'incarico difensivo. In tal caso, al praticante abilitato sono impartite disposizioni sulle attività da svolgersi nell'ambito delle relative udienze, al termine delle quali il praticante avvocato redige una scheda riassuntiva degli esiti della causa, con indicazione dei provvedimenti emanati dal giudice ed ogni notizia utile per il prosieguo del giudizio che comunica all'avvocato assegnatario con le modalità ritenute dal medesimo più opportune e funzionali.

3. Ai fini della completezza della pratica forense, ogni praticante può essere adibito, dopo un congruo periodo di tirocinio teorico, sia all'assistenza che alle udienze, sotto il controllo dell'avvocato assegnatario, sia allo svolgimento di adempimenti presso gli uffici.

Articolo 16

(Doveri comportamentali)

1. I praticanti avvocati, in conformità all'art.42 della L. n.247/2012, osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati. In particolare, sono tenuti al segreto professionale sulle pratiche di contenzioso e di consultivo a loro demandate, nell'ambito del percorso formativo e si astengono dal trattare pratiche con riferimento alle quali sono ravvisabili conflitti di interesse, anche potenziali, che prontamente segnalano all'avvocato affidatario. Sono, inoltre, tenuti ad osservare il segreto di ufficio in merito alle notizie e ai documenti di cui hanno contezza, in ragione dell'esercizio della pratica nonché al rispetto del Codice di comportamento dell'Ente per quanto applicabile.

Articolo 17

(Utilizzo degli strumenti dell'Ente)

1. I praticanti avvocati, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di studio, possono fruire dei testi in uso presso l'Avvocatura e, limitatamente ai compiti assegnati, delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

Articolo 18

(Fine anticipata della pratica)

- 1.** L'Avvocatura può interrompere lo svolgimento della pratica:
- a) in caso di intervenuti mutamenti organizzativi o di sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - b) qualora il praticante non si iscriva o, se iscritto, venga cancellato dal registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- c) qualora il praticante per due mesi consecutivi non garantisca il proprio impegno costante come disciplinato all'art. 14, salvo ipotesi di gravi e documentati motivi personali;
 - d) qualora il praticante violi i doveri comportamentali di cui all'art. 16, nonché in caso di negligenze nell'inosservanza dei compiti di studio e ricerca demandati.
2. Nelle ipotesi su descritte il competente ufficio dell'Avvocatura provvede a comunicare all'interessato la sospensione della pratica forense già intrapresa, informandone il Consiglio dell'Ordine.
3. Il praticante, laddove non intenda proseguire la pratica presso l'Ente, comunica la propria volontà all'Avvocato Generale con atto formale indicando altresì il momento finale di conclusione anticipata.

Articolo 19 *(Rimborso)*

1. Ai praticanti avvocati è riconosciuto, in conformità alla previsione di cui all'art. 41 co. 11 della L. n. 247/2012 e ss.mm. ii, un rimborso spese mensile fissato nella misura di euro 450,00, al lordo di eventuali oneri fiscali, o nella diversa misura determinata all'atto della approvazione dell'avviso di selezione sulla scorta degli stanziamenti di bilancio.
2. Il rimborso spese è riconosciuto compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio e nei limiti delle risorse ivi rese disponibili, previa attestazione, da parte dell'avvocato affidatario, dello svolgimento della pratica nel mese di interesse. L'attestazione deve contenere il numero di giorni di assenza nel mese di riferimento e l'indicazione dettagliata delle concrete attività svolte, di assistenza all'udienza, di ricerca e studio, di supporto alla funzione del legale onde dimostrare l'effettività della pratica.
3. Le assenze mensili registrate in giorni lavorativi e non festivi influiscono sull'importo del rimborso spese nella seguente misura:
- a. assenze fino a 3 giorni nel mese di riferimento - nessuna decurtazione;
 - b. per ogni assenza successiva alla terza: decurtazione di euro 20;
 - c. per assenze superiori a 18 giorni nel mese di riferimento - nessun rimborso.
4. Alla relativa liquidazione provvede l'ufficio amministrativo competente dell'Avvocatura, con cadenza mensile, sulla scorta dell'attestazione rilasciata dall'avvocato affidatario.

Articolo 20 *(Abrogazioni)*



1. E' abrogato il regolamento dell'Avvocatura approvato con delibera di Giunta Comunale n.348 del 05/05/2016. Nulla è innovato in merito alla disciplina regolamentare dettata dall'Ente in materia di compensi professionali.